



Roma, 8.6.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100005799/AG
Oggetto: Tessera professionale europea. Chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13041
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Dal Ministero alcuni chiarimenti sulla tessera professionale europea:
disponibile sul sito “La tua Europa” la schermata
per verificare l'autenticità della EPC***

Il Ministero della Salute, [con nota del 6 maggio u.s.](#), ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea.

Nel rinviare, per una completa informazione, alla documentazione allegata dal Ministero, si evidenziano in sintesi i seguenti punti.

Rilascio della EPC

- ❖ I professionisti per i quali è previsto il rilascio della Tessera Professionale Europea, disciplinato dal [Regolamento di esecuzione UE 2015/983](#) della Commissione del 24.6.2015, emanato ai sensi degli artt. da 4 bis a 4 sexies della Direttiva 2005/36/CE – e dunque anche i farmacisti - possono scegliere tra due procedure:
 - ✓ presentare domanda online di rilascio della EPC, tramite il sistema informatico IMI gestito dalla Commissione Europea. In tal caso il sistema IMI genera un documento elettronico (EPC), scaricabile dal professionista, in cui sono riportati nome e cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.
oppure
 - ✓ usufruire della procedura di riconoscimento standard, cioè cartacea.

- ❖ La EPC rilasciata per lo stabilimento permanente consente al titolare l'esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato, mentre la EPC rilasciata per

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

la prestazione temporanea ed occasionale per le professioni sanitarie ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato.

Verifica di autenticità della EPC

Al fine di consentire a soggetti terzi di verificare l'autenticità della EPC prodotta da un professionista (ad es. al momento della richiesta di iscrizione, da parte del professionista al competente Ordine professionale), la Commissione Europea ha reso disponibile, sul sito "La tua Europa", attraverso il link <https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it>, una specifica schermata tramite la quale, inserendo il numero della EPC e i riferimenti del documento di identità del professionista, è possibile effettuare ogni opportuno controllo.

Il Ministero, interpellato per le vie brevi dalla Federazione, ha precisato che la comunicazione, da parte dello stesso Dicastero, dei nominativi dei professionisti che hanno già ottenuto la tessera professionale europea è stata ritenuta atto non necessario, tenuto conto che il link messo a disposizione dalla Commissione Europea costituisce già un agile strumento di consultazione da parte di soggetti terzi.

Pertanto, al momento della presentazione, da parte di un farmacista, di EPC per la prestazione temporanea ed occasionale, l'Ordine provinciale dovrà anzitutto a verificare, tramite il link sopra riportato (che sostituisce quello indicato nella circolare 10716), la validità della Tessera. Dalla EPC è infatti possibile ricavare le poche informazioni da inserire negli appositi spazi della schermata per effettuare una immediata verifica.

Una volta riscontrata l'autenticità della EPC, l'Ordine predispone l'iscrizione all'Albo (atto meramente formale, temporaneo e automatico, come già precisato nella circolare 10716), sulla quale delibera il Consiglio dell'Ordine.

Si rammenta che tale iscrizione non comporta obblighi di iscrizione, né di contribuzione all'Ente previdenziale. Tuttavia, ai fini dell'esonero dei contributi dovuti all'ENPAF, l'interessato dovrà dimostrare, mediante apposita certificazione, il versamento degli stessi all'Ente contributivo dello Stato di appartenenza e richiedere, via PEC, all'ENPAF, l'esonero dai contributi, comunicando altresì, al medesimo Ente, la residenza estera e il domicilio italiano.

Resta fermo invece, come per tutti gli iscritti all'Albo, l'obbligo di aggiornamento professionale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)